

Cc Alloggiati

Rag. Antonino Di Mauro

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|----------|
| REGION SICILIANA | | | |
| Azienda Autonoma delle Terme | | | |
| 12 FEB 2002 | | | |
| N.ro di Prot. | Categ. | Classe | Fasc. c. |
| 1443 | | | <i>R</i> |

ALL'ASSESSORATO TURISMO
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

RAPPORTO INFORMATIVO

SU

AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI ACIREALE



COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Mangiaracina Leonarda

Mangiaracina

INDICE

| | | |
|-------|---|--------|
| I. | La normativa applicabile alla “trasformazione”..... | pag. 2 |
| II. | Riordino e discrepanze..... | “ 3 |
| III. | Criteri di rilevazione contabile..... | “ 4 |
| IV. | Rilievi aggiuntivi..... | “ 5 |
| V. | Crediti da definire..... | “ 7 |
| VI. | Patrimoni Netto..... | “ 8 |
| VII. | Altre cause..... | “ 10 |
| VIII. | Conclusioni..... | “ 12 |


RAG. ANTONINO DI MAURO
VIA FIRENZE, 36
CATANIA

| | | | |
|--|--------|--------|----------|
| REGIONE SICILIANA | | | |
| Azienda Autonoma delle Terme di Acireale | | | |
| 12 FEB 2002 | | | |
| N.ro di Prot. | Categ. | Classe | Facc. n. |
| 1443 | | | |

ASSESSORATO TURISMO
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
All'attenzione del dott. Riccardo Ragusa

e p.c. Ufficio di Gabinetto
On.le Assessore Regionale al T. C. e T.
SEDE
(rif. Nota 3530 del 17\12\2001)

Gruppo di lavoro I Tur.
SEDE
(rif. Nota 3530 del 17\12\2001)



Commissario Straordinario *pro tempore*
Dell'Azienda Autonoma delle Terme
Di Acireale

li 29 gennaio 2002

Oggetto:

comunicazione Assessoriale prot. 3530\ VII TUR del 17\12\2001- pervenuta il 03\01\c.a. - Trasformazione dell'Azienda Autonoma delle terme di Acireale in s.p.a. art.23 c.1 l.r. 10/99.

Con la pregiata nota di cui in oggetto, codesta Amministrazione, dando seguito alla precedente comunicazione dello scrivente, chiede al medesimo di "*voler trasmettere dettagliata e analitica relazione, in ordine alle discrepanze riscontrate nella valutazione del patrimonio... di intraprendere ogni utile iniziativa per la definizione della procedura mirata alla trasformazione dell'Azienda Autonoma delle terme di Acireale in "s. p. a.", come previsto dall'articolo. 23\ c.1 l. r. 10\99*".

Facendo seguito alla richiesta si trasmette il seguente rapporto, articolato in paragrafi.

I. La normativa applicabile alla " trasformazione".

111
Ai sensi dell'articolo 23 della l. r. n.10\1999, la Giunta Regionale procede alla trasformazione della predetta Azienda in società per azioni , le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore Regionale al Turismo , le Comunicazione ed i Trasporti; la società per azioni derivata dalla predetta Azienda succede a questa nella totalità dei rapporti giuridici.

La Giunta Regionale, con deliberazione n° 219 del 22 luglio 2000, nell'adempiere al disposto legislativo, ha ritenuto di dover porre in essere gli adempimenti necessari per la trasformazione, facendo espresso riferimento *"in quanto compatibili, alle procedure di cui all'art. 15 del D. L. 11 luglio 1992 n°333 convertito in L. n. 359 \ 1992"* che, al secondo comma, dispone: *"il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalla trasformazione è determinato " con delibera della Giunta Regionale" in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci"*.

→ L'arch. Leonarda Mangiaracina, Commissario Straordinario all'uopo incaricato, avviati gli adempimenti, *"relativamente al riordino del bilancio aziendale e all'applicazione delle procedure di cui all'articolo 15 del DL 11\07\1992 n° 333, convertito in L. 359/ 1992 e successive modificazioni"* ha nominato consulente il rag. Antonino Di Mauro.

Il consulente, condotta un'ampia verifica documentale, ha preso atto che alla determinazione del "Netto Patrimoniale" di trasformazione si procede in base alla consistenza patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci – così come dispone la legge ritenuta applicabile dalla Giunta Regionale alla trasformazione dell'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale -, poiché la normativa nazionale di riferimento, disciplinante il passaggio dalla forma pubblica a quella privata afferente aziende di tutt'altro spessore - " IRI, ENI, INA, ENEL, BANCHE e..."-, non si rivela confacente all'Azienda termale Acese, essendo questa una realtà che differisce molto dai predetti Enti;

Di Mauro

Il consulente ha chiesto parere all'avv. G. M. Pulvirenti in merito all'applicabilità alla suddetta fattispecie dell'art. 17 comma 51, L. n.127 / 1997, così come recepita dalla l. r. 07 settembre 1998 n°23 (vd. Allegato n. 6).

Il medesimo ha, poi, analiticamente esaminato il Bilancio al 31.12.1999 ed, avviata la procedura di riaccertamento, ha reso al Commissario Straordinario, Arch. Leonarda Mangiracina, un primo orientamento, (vds. il " programma di riordino e privatizzazione", da considerare parte integrante di questo rapporto, che si omette di allegare, in quanto già prodotto, e, pertanto, ai Vs. atti).

II. Riordino e 'discrepanze'.


L'Azienda è stata costituita dalla Regione per svolgere servizi d'utilità e promozione sociale. A tal fine è stata dotata dell'uso strumentale dei beni demaniali esistenti in quel bacino. Il valore intrinseco dei beni, ossia il valore patrimoniale puro, afferisce all'ente titolare: il Demanio Regionale.

La gestione può definirsi come 'il complesso di operazioni economico - finanziarie, tra loro collegate e coordinate, effettuate dagli organi aziendali in vista di obiettivi immediati e finali da raggiungere'. La gestione ha il carattere della continuità ed è svolta dall'imprenditore c. d. professionale.

Nell'Azienda la figura dell'imprenditore è stata rappresentata da una serie di Commissari Straordinari *pro tempore*, per lo più, d'origine politica, avvicendatesi nel tempo. Un fattore che ha inciso non positivamente, a cui si aggiungono le "diseconomie interne" descritte nel citato programma di riordino e privatizzazione: costi amministrativi crescenti per unità di prodotto, accresciuti problemi di coordinamento, superamento della dimensione ottimale, sprechi in termine di risorse materiali, umane ed organizzative.

L'Azienda, privata del ruolo imprenditoriale ed in continuo degrado produttivo realizza, anno dopo anno, perdite di notevolissimo rilievo.

In tale situazione, la gestione contabile, senza direttive programmatiche, non segue un'azione efficace ed efficiente, ma si riduce alla soglia dell'indispensabile.



Già il Collegio Sindacale, a seguito dei controlli periodicamente effettuati, nel verbale n. 2 \ 2000, ha denunciato i fattori generativi delle discrepanze.

Il Collegio fra l'altro ha osservato: *“il contenuto del ‘Conto Patrimoniale’ non è conforme alle disposizioni di cui all'art.55 del Regolamento di gestione in quanto non viene indicata la consistenza degli elementi patrimoniali all'inizio dell'esercizio, non pone in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste e quelle del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause - (vd. pag. 2 del precitato verbale) -...Non si può esprimere alcun giudizio circa l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno aziendale, con particolare riguardo all'affidabilità dei dati contabili e gestionali, atteso che il lavoro di analisi e verifica del funzionamento di detti controlli, programmato dal collegio fin dal mese di aprile 1999, non è stato portato a termine a causa della mancata risposta alla richiesta di notizie formulata in sede di verbale n°2 del 27\04\1999... - (vd. pagg.3 e 8) e, ancora, in ordine alla regolarità della gestione - si legge che tutti i predetti fattori hanno generato “sotto i profili, organizzativo, gestionale e finanziario, un vero e proprio stato di caos che il Collegio ha segnalato più volte sia all'Assessorato vigilante che nei propri verbali” (vd. pag.6).*

III. Criteri di rilevazione contabile

Dalla verifica tributaria emerge che nell'Azienda si eseguono, parallelamente, due sistemi di rivelazioni contabili:

1. uno finanziario, sulla scorta del criterio contabile regionale e limitatamente alla parte economica della gestione;
2. l'altro conforme al criterio civilistico - fiscale.

Il criterio finanziario chiude l'esercizio con 'il Conto del Patrimonio che rivela i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio'.

Il "Patrimonio Netto" al 31\12\1999, ammonta a L. 57.529.555.889 ed è il risultato della differenza fra l'ammontare delle attività e delle passività.

L'importo non risponde, invero, alla reale consistenza del patrimonio, e subisce significative variazioni a causa di partite contabili non opportunamente considerate.

IV. Rilievi aggiuntivi.

Alle osservazioni fatte dal Collegio Sindacale lo scrivente ritiene di aggiungere quanto segue:


1. i valori immobiliari, che, peraltro, sono suscettibili di variazione come in seguito vedremo, sono riportate al costo storico senza considerare gli ammortamenti;
2. mancano i crediti erariali che ammontano a 2.991.959,00 euro (L. 5.793.240.000), come si evince dal successivo prospetto dimostrativo;
3. mancano i debiti fuori bilancio;
4. manca il " fondo rischi ".

Si aggiunge che, a seguito della compensazione operata con provvedimento inter- Assessoriale, di cui *amplius infra*, il " Conto" subirà nell'anno di competenza una ulteriore rettifica: crediti da definire.

| Crediti erariali fuori Bilancio | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|----------------------|------------------|------|
| Mod.760 | Anno | Importo | Lire | | |
| 87 | 1986 | | 686.666.000 | | |
| 88 | 87 | | 990.000.000 | | |
| 89 | 88 | | 240.000.000 | | |
| 90 | 89 | | 222.000.000 | | |
| 91 | 90 | | 242.000.000 | | |
| 92 | 91 | | 355.196.000 | | |
| 93 | 92 | | 360.000.000 | | |
| 94 | 93 | | 358.335.000 | 3.043.000 | ILOR |
| 95 | 94 | | 348.000.000 | | |
| 96 | 95 | | 520.000.000 | | |
| 97 | 96 | | 350.000.000 | | |
| 98 | 97 | | 650.000.000 | | |
| 99 | 98 | | 254.000.000 | | |
| 2000 | 99 | | 214.000.000 | | |
| | | Totale L. | 5.790.197.000 | 3.043.000 | |

Debiti fuori bilancio

Venuto & Fronterre s. p. a. Pignoramento - giudizio
definito- L. 900.000.000.=



Fondo rischi per costi o spese future certe, ma incerte nella misura o nella data del pagamento (c. d. passività potenziali) : cause legali in corso.

L'articolo 2424 bis, 3 comma, dispone: *“Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”*. In giurisprudenza si ritiene che: *“In bilancio devono essere iscritte nel passivo non solo le partite definitivamente determinate, ma anche quelle in via di futura definizione, delle quali si prevede l'insorgenza, che potendo provocare perdite, costituiscono potenzialmente un substrato di patrimonialità”* (vd. Trib. Genova, 13 luglio 1992).

Il fondo, infatti, riflette l'entità e le dimensioni delle passività attese per i rischi in corso, ma rinviate al futuro per il pagamento.


La loro incidenza sulla consistenza del patrimonio è notevole. In sede di trasformazione sorge l'obbligo di stabilire l'entità del rischio e il grado di probabilità che grava sull'Azienda.

Fra gli " adempimenti necessari", vi è, dunque, il dovere di eseguire una "stima " dei rischi, su base realistica ed in modo da poter stabilire l'onere necessario per soddisfarle.

In conformità a tale necessità è stato conferito incarico ai "consulenti legali " in ordine alle rispettive competenze professionali. (vd. Allegato n.6 fotocopia delle consulenze dei legali, avv. Pietro Sciortino e avv. Giuseppa Maria Pulvirenti).

Sul piano contabile occorre individuare ed evidenziare se vi sono riserve, oppure costituirle, per poi stornarle dallo stato patrimoniale.

Trattasi di una rettifica che comprende anche gli esercizi precedenti con l'obbligo di recuperare tali valori e incrementare il patrimonio netto.



Le controversie passive ammontano a L.35.000.000.000 circa; le attive a L.10.000.000.000 circa. Entrambe sono suscettibili di variazione in più o in meno.

V. Crediti da definire.

Il rendiconto generale dell'esercizio 1999 chiude con un "avanzo d'amministrazione di L. 10.123.095.729.

Occorre tenere presente che nelle Aziende Pubbliche la gestione finanziaria regge sul "Bilancio di Previsione" che contiene la previsione di entrata e di spesa relative all'esercizio.

Per la grave crisi economica, a cui soggiace da sempre l'Azienda, questa, in via di previsione, raggiunge la parità con il "contributo a pareggio" erogato dalla Regione, che viene somministrato in due rate semestrali.


Ne consegue che, ove si realizzi, alla chiusura dell'esercizio, un avanzo di gestione, questo compete alla Regione. Tanto dispone al 5° c. l'art.32 della l. r. 07.03.1997 n°6: *"nell'erogazione della seconda semestralità, gli Assessorati competenti, dovranno tenere conto dell'avanzo di gestione utilizzabile accertato con il bilancio consuntivo dell'anno precedente"*.

L'avanzo di gestione accertato ammonta a L.2.481.070.472:

- Entrate pari a L. 14.837.957.942
- Spese pari a L. 11.967.478.535
- Imposte pari a L. 389.408.935
- Avanzo pari a L. 2.481.070.472 (vd. Allegati 7,8 e 9).

Con provvedimento inter - assessoriale 'Assessorato al Bilancio di concerto con l'Assessorato al Turismo' è stata decurtata la somma di L.8.872.627.646 come da nota prot. 1527 / 2001 di codesto Assessorato, dal contributo a pareggio al momento della liquidazione della 2^a semestralità 2001, a carico dell'Azienda.

Ove si operi sull'Avanzo d'amministrazione, bisogna tener conto che talune poste, di cui il medesimo si compone, sono inutilizzabili, e pertanto tra i residui. E' avvenuto che, per effetto del predetto provvedimento, l'Azienda di fatto non ha riscosso



buona parte dei mezzi di funzionamento, ed in più ha anticipato all'Ente Regionale il pagamento di un credito di dubbia riscossione (vds. ad es. credito da contenzioso con ASL).

Al riguardo pare opportuno segnalare la distinzione che segue.

L'avanzo di gestione afferisce al conto economico ed è relativo alle entrate avanzate ed alle spese impegnate.

L'avanzo di amministrazione tiene conto, diversamente, oltre che del saldo di cassa delle riscossioni e dei pagamenti di competenza anche dei residui attivi e passivi.

VI. Patrimonio netto.


Chiusa la parte rilievi, necessita confrontare il '**Patrimonio Netto**' che, per il medesimo esercizio 1999, nel "Conto del Patrimonio" ammonta a L. 57.529.555.889 (vd. Allegato 1), nello "Stato Patrimoniale" redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. ammonta a L. 26.187.749.086=, (all. 2) dal quale confronto emerge un notevole divario.

Fra i due risultati, quello dello Stato patrimoniale è ritenuto più attendibile, per essere più aderente al criterio civilistico; tuttavia, allorché sullo stesso siano recepite le partite fuori bilancio di cui sopra, anch'esso subirà sostanziose variazioni che influenzano la consistenza del " Netto Patrimoniale". Pertanto, sia il patrimonio netto contabile riportato nel "Conto Patrimoniale", che quello esposto nello Stato Patrimoniale è, in ogni caso, suscettibile d'ulteriore variazione.

Si aggiunge che v'è l'impossibilità di ottenere, dal sistema contabile, un'attendibile << **consistenza patrimoniale**>>. La quale è stata richiesta dal Collegio Sindacale prima, dallo scrivente (vd. Nota 8508 del 27.9.01, all.3) e per ultimo da codesto Assessorato, come si legge nell'allegato alla nota Vs. prot. 3473\ VII TUR del 07\12\2001 e dalla nota di consulenza (all.4).

Il regolamento di gestione dell'Azienda prevede che: "almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e al rinnovo degli inventari".

Orbene, in sostituzione della ricognizione inventariale dell'Azienda, disposta con provvedimento prot. 6833 del 18\07\2001, l'ufficio ha reso l'inventario che si allega. (all.5.)



Va detto che l'ufficio si è impelagato in operazioni di rilevazione inventariale computerizzata su dati storici, che, per il lungo tempo decorso, non sono attendibili. Occorre procedere, pertanto, alla ricognizione analitica dei beni, di quelli in uso o di quelli in disuso, ovvero al rinnovo dell'inventario. L'operazione si ritiene indispensabile, anche ai fini della trasformazione, atteso che, con la medesima, l'Azienda da soggetto di diritto pubblico, andrà ad assumere la personalità di " soggetto di diritto privato" e, pertanto, sarà sottoposta alla normativa civilistica.

Con il seguente prospetto si pongono a raffronto i valori del libro e quelli catastali e di stima.

Prospetto di raffronto valori patrimonio immobiliare

| | Descrizione | Valori rip.nel | | |
|---|--|---|--|-----------------------|
| | | "Conto Patr.le | Rend. Catastale | di stima inv.le |
| 1 | Terme di S. Venera al pozzo Dem.o e pat.nio imm. D.Regione Sorgente acque sulfuree | | AREA ARCHEOLOGICA Part. 1267,1266,n°1 | |
| 2 | Terme S.Venera Dem.o e pat.nio imm. D.Regione Scuola p.6287 f.68 n.12 sub 5 Casa del custode " 4 Imp. Spor. Piscina " 3 Area termale casa di cura " 1 Sub 1 p. t s1 s2 s3 B\2 Sub 2 p. t 1- 2- 3 D\2 * | | 2.130.000 | 213.200.000 |
| | | | 1.100.000 | 110.000.000 |
| | | | 11.000.000 | 5.500.000.000 |
| | | | 27.900.000 | 2.790.000.000 |
| | | | | |
| | | | 87.000.000 | 4.350.000.000 |
| | | | | |
| 3 | Stabilimento S. Caterina Casa di cura pt.17151f.68 n.585B\2 Area espropriata MQ 440 e MQ2366 | | 68.914.800 | 6.891.480.000 |
| | | | 0 | 0 |
| 4 | Albergo terme S. Venera Part. 6287 f. 68 p.n. 12 sub. 2 | | * dichiarata al punto di cui sopra | |
| | Totale dei beni 1,2,3,4 dicui sopra | 322.049.945 | | |
| | Hotel Palace Terme Part.n° 1016951 | 21.485.551.167 | Non attribuito | 21.360.239.800 |
| | Polifunzionale Part. --- F n°67 part.234 | 12.158.630.321 | Non attribuito | 12.158.636.231 |
| | Totale voce di conto terreni e fab.ti | 33.966.237.433 | 198.044.800 | 53.373.556.031 |
| 5 | Pozzillo Part.7667 F. 28 n. 222 sub 1 e 2 Part.7667 F. 28 n. 222 sub 3 Part.7667 F.28.n. 222 sub 4 Part.7667 F. 28 n. 222 sub 5 | soggetta a procedura fallimentare | | |
| | | | 0 | |
| | | | 52.000.000 | 2.600.000.000 |
| | | | 168.000 | 116.800.000 |
| | | 0 | 800.000 | 8.000.000 |

VII. Altre Cause

La lettura delle componenti del prospetto richiama l'attenzione sull'equivalenza fra l'ammontare espresso nel "Conto del Patrimonio" ed i valori catastali, ossia la stima inventariale, che, in ogni caso, non sono conformi ai valori di mercato, né ai valori d'uso.

Questa considerazione, che parrebbe una divagazione, introduce, in realtà, nel vivo della questione che occupa.

La legge sulla privatizzazione introduce nel quadro normativo una nuova fattispecie di trasformazione, non espressamente prevista dal codice civile - ex art.2498 c.c. e ss.- si direbbe atipica, ove si consideri il fatto che un Ente di diritto speciale è sottoposto, in forza di legge, ad assumere la soggettività di diritto privato, nella forma di società per azioni.

La particolarità consiste nella struttura del patrimonio, nella fonte dei fattori monetari e nella dinamica economica. Fatti quest'ultimi che inducono necessariamente a considerare il tipo di trasformazione, la quale potrà caratterizzarsi o come **'formale' o come sostanziale.**

Si deve considerare che l'Azienda Autonoma svolge attività strumentale attraverso l'uso di beni patrimoniali regionali. Nella trasformazione occorre dare una valutazione non più al patrimonio, il cui valore puro rimane al Demanio Regionale, ma al rapporto giuridico (concessione) in termini di "valore economico"- che si determina essenzialmente in funzione della capacità dell'Azienda di produrre reddito- e cioè d'utilizzo nell'ambito dell'attività imprenditoriale.

Ipotesi A: Dovendo addivenire ad una trasformazione di tipo formale, si dovrebbe fare riferimento alla semplice adozione di una struttura organizzativa con prevalente partecipazione privata. L'apporto dell'Azienda sarebbe soltanto la disponibilità dei beni, il cui valore da assegnare andrebbe attribuito in funzione del grado di utilità che ha il bene nel concorrere alla realizzazione del servizio; e, in termini economici, in funzione del grado di redditività.

In questo caso fa gioco l'avviamento, ma va detto che l'Azienda ha un "Badwill," cioè un avviamento negativo, che, per la consistente rilevanza, è sfavorevole alla valutazione economica. Le entrate proprie ammontano a circa il 30% dei costi. Tenuto conto che: 1) l'apporto è costituito non dalla proprietà dei beni, ma dal titolo di disponibilità; 2) non può essere considerato l'avviamento; 3) per recuperare la perdita occorre un notevole investimento (tutte considerazioni queste

che influiscono negativamente sulla valutazione) l'Azienda avrebbe un "Patrimonio netto" irrisorio, che, per legge, non deve essere inferiore al minimo.- L.200.000.000.-

Vi sono inoltre ulteriori ed inerenti rilievi che saranno trattati in seguito.

Ipotesi B: Consideriamo adesso l'ipotesi che la trasformazione fosse di tipo sostanziale. In questo caso si fa riferimento alla gestione del complesso termale con prevalente partecipazione privata, nella quale il patrimonio pubblico viene direttamente coinvolto. Per non consentire al privato di realizzare un illecito arricchimento, il patrimonio, qualora dovesse essere "sdemanializzato" (fatti salvi i diritti di prelazione di altri Enti - D.P.R. 07\09\ 2000 n° 283) andrebbe valutato al " valore corrente di mercato". Esemplificamente, per dare un'idea, il complesso termale di Via Delle Terme, ha un valore di mercato che supera i 100 miliardi, ma si spoglierebbe Acireale di un bene culturale storico di gran pregio e molto caro agli Acesi.

Per quanto riguarda gli altri rilievi di cui si è accennato vi è da fare una considerazione di massima rilevanza.

L'Azienda, avvenuta la trasformazione, avrà per un periodo, che si presume di almeno due anni, un socio unico: la Regione, **la quale succede nella totalità dei rapporti giuridici.**


L'Azienda, qualora, dovesse chiudere l'esercizio in perdita rilevante, incorrerebbe nelle disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c. e pertanto dovrebbe finanziariamente intervenire la Regione.

Ebbene, per il "principio dell'eguaglianza dei soggetti economici" il legislatore comunitario non consente alla "Regione" alcun tipo d'intervento a copertura di perdite.

L'Azienda rischierebbe dunque la paralisi totale, ed il fallimento, se in sede di adempimenti preparatori non venisse preconstituita una riserva adeguata - d'importo non inferiore all'attualizzazione delle future perdite - o capitalizzata la perdita presunta . .

In stretta connessione a quanto si sta evidenziando, deve porsi particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sin d'ora rilevandosi che la tutela contrattuale dei dipendenti è garantita dalla normativa codicistica sul trasferimento d'azienda nonché dalla normativa nazionale riguardante la cosiddetta 'privatizzazione' degli Enti Pubblici.

Si può affermare che gli adempimenti da porre in essere,



oltre al riordino, richiedono un intervento programmatico di notevole spessore da parte dell'organo vigilante.

Conclusioni

Dalle considerazioni svolte appare evidente che il provvedimento legislativo nazionale di trasformazione non è facilmente applicabile, almeno, per quanto attiene l'Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, senza un ulteriore intervento a modifica.

Il patrimonio dell'Azienda, sia per quanto concerne la parte dotale sia per quella acquisita, afferisce l'Ente titolare: la Regione. L'Azienda ha soltanto lo sfruttamento, non ha mai realizzato utili, né economie proprie.


Fatta un'oculata "consistenza patrimoniale", adottato un criterio contabile omogeneo, si ottiene un risultato univoco che non deve più dare luogo a discrepanze.

La trasformazione, così come prevista dalla legge, attualmente non è fattibile. Il riordino è stato avviato in modo serio e concreto e, tuttavia, com'è stato rilevato nella "programma di riordino e sviluppo", l'irreversibilità delle "diseconomie interne" e altre conflittualità vanificano ogni tentativo. Atteso che fosse possibile restituire all'Azienda un sano rapporto 'costi = ricavi' senza un intervento esterno risolutivo, come si evince da rapporto redatto da primaria società di consulenza per Aziende Termali (già in possesso di codesto Assessorato), il quale ha costituito essenziale presupposto valutativo anche ai fini della presente.

Ed invero, le 'Terme di Acireale' necessitavano, in considerazione della complessa situazione negativa di natura gestionale protrattasi negli anni, di una analisi tecnico-economica specifica ed obiettiva quale quella resa dalla suddetta Società di Servizi ("Saturnia spa services").

L'ipotesi della "trasformazione formale" dell'azienda, nel persistere di una perdita annua che ammonta a L10.000.000.000= circa, chiaramente non è sostenibile. Pure l'ipotesi della "trasformazione sostanziale", che mette a rischio il patrimonio storico culturale pubblico, è poco attendibile.

Sarebbe auspicabile, com'è stato detto sopra- tramite ulteriore intervento legislativo a modifica di quello esistente -, che si addivenga ad una soluzione bipolare che consiste nel realizzare parallelamente due organismi: uno di tipo storico culturale pubblico e l'altro economico. Ossia l'attuale consistenza patrimoniale andrebbe conferita in una



"Fondazione Pubblica", la cui proprietà andrebbe alla Regione da sola od assieme ad altri Enti . e ad una s.p.a. mista (con la partecipazione maggioritaria privata), all'uopo costituita, nella quale la Regione apporterebbe lo sfruttamento puro del patrimonio della fondazione, mentre il privato interverrebbe finanziariamente per la realizzazione dell'ammodernamento ed al rilancio dell'Azienda secondo come previsto dalla consulenza "Saturnia .

Tanto si doveva con osservanza.



Allegati

*All. 1 Rendiconto generale di esercizio 1999
con sub allegati 1,2,3,4,5,6.*

*All. 2 Stato Patrimoniale al 31\12\1999 con
Nota integrativa al Bilancio 31\12\1999.*

*All. 3 Consulenza in merito al Conto
Consuntivo 2000- prot.8508 del 27\09\01.*

*All. 4 Consulenza relativa a richiesta Direzione
Generale del 07\12\01 prot. 3473 \VII TUR
– prot. Az. N°166 del 7\01\02-.*

*All. 5 Inventario beni cat. A
Inventario beni cat. B*

All.6 Pareri consulenti legali;

- Avv. Pietro Sciortino all. 6\1

- Avv. G. Maria Pulvirenti all. 6\2

*All.7 Conto Economico esercizio 1999 –
prospetto riepilogativo-*

*All.8 Conto Economico esercizio 1999 –
sezione proventi –*

*All.9 Conto Economico esercizio 1999 –
sezione oneri -*

